



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IX - *Politiche Europee ed Internazionali, Cooperazione Amministrativa Europea
e Riconoscimento Titoli Professionali*

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;



VISTO in particolare, l'art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la domanda della sig.ra LAMUCHI SARA, cittadina iraniana, diretta a chiedere il riconoscimento del "Certificato di qualifica tecnica e professionale" conseguito presso il Centro d'Istruzione Statale Tecnico e Professionale "Mahgol" di Shahinshahr (Iran), rilasciato dal Ministero del Lavoro e degli affari sociali, Organizzazione di insegnamento tecnico e professionale, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" e s.m.i.;

CONSIDERATO che nel riferito Certificato professionale si rileva che il percorso formativo della durata di 404 ore comprende una preparazione per le attività di trucco e taglio FEMMINILE non specificandone i rispettivi insegnamenti;

CONSIDERATO che l'interessata non ha trasmesso idonea documentazione sulle competenze professionali possedute;

CONSIDERATO che la richiedente non ha documentato esperienza lavorativa prestata in Iran, né come lavoratrice autonoma né come lavoratrice subordinata;

CONSIDERATO pertanto che non sussistono le condizioni di cui agli artt. 18-21 e 28 del decreto legislativo in premessa per procedere al riconoscimento professionale;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0109648 del 13 maggio 2019, ha comunicato alla richiedente, a norma degli artt. 2 comma 1 e 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, per le succitate motivazioni;

VERIFICATO che la richiedente, non si è avvalsa della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA



Art. 1

1. La domanda di riconoscimento della qualifica professionale di cui in premessa, per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, avanzata dalla sig.ra LAMUCHI SARA, cittadina iraniana, nata a Masjedsoleiman, Iran, in data 23 febbraio 1981, è **respinta** in quanto non sussistono i requisiti tecnico-professionali minimi.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione di cui il comma 2.

Roma, 30 maggio 2019

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)